

# CITTÀ di POPOLI

*Medaglia d'argento al merito civile*

PROVINCIA DI PESCARA

Via Decondre - tel. 085 98701 fax n. 085 9870534  
C.A.P. 65026 Codice fiscale e Partita IVA n. 00123600686  
<http://www.comune.popoli.pe.it> ; [info@comune.popoli.pe.it](mailto:info@comune.popoli.pe.it)



via pec: [protocollo@pec.crabruzzo.it](mailto:protocollo@pec.crabruzzo.it)

**Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali**  
**c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo**  
**Via Michele Iacobucci n.4**  
**67100 L'Aquila**

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.

Il sottoscritto Prof. Concezio Galli in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Popoli Prov. (PE)

RIVOLGE

la seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali:

“Si chiede se ad un componente della Giunta Comunale del Comune di Popoli, insegnante supplente a tempo determinato, sia possibile riconoscere l'indennità di funzione intera anche nei periodi di costanza del rapporto di lavoro. Secondo alcuni orientamenti del Ministero dell'Interno (Massima ministeriale class. N. 15900/TU/00/82 Roma – 15 Dicembre 2009) e della Corte dei Conti – (Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - Sent. 414/2015), la natura del rapporto di lavoro a tempo determinato esclude la possibilità per il dipendente di fruire dell'aspettativa per il mandato elettorale, considerato che il collocamento in aspettativa si porrebbe in conflitto insanabile con la prefissione di un termine, che è elemento essenziale di un rapporto di lavoro a tempo determinato”. Inoltre la ratio della norma di cui all'art. 82 TUEL, norma regolatrice della fattispecie

in parola, risiede nella volontà del legislatore di differenziare il trattamento economico tra i soggetti

che si trovano in situazioni diverse, ovvero tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale istituto. Secondo tale impostazione, l'indennità dovrebbe essere corrisposta per intero anche all'amministratore, con contratto di lavoro determinato del comparto scuola, che non abbia, "ex contractu", la possibilità di richiedere il collocamento in aspettativa.

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica, in quanto, entro i limiti ristretti relativi all'interpretazione delle norme sull'indennità di funzione degli amministratori pubblici, queste si inquadrano comunque nell'ambito della contabilità pubblica poiché riguardano il corretto utilizzo di risorse e più in generale il contenimento della spesa pubblica, ai fini di una sana gestione finanziaria dell'Ente.

Le norme riguardanti il quesito sono:

- 1) art. 81 e 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 2) art. 541, del D.Lgs. 16/04/1994, n. 297.

Casi di giurisprudenza afferenti il parere:

- 1) Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia - Sent. 414/2015;
- 2) Corte dei Conti Sez. Veneto, Deliberazione n. 88/2019/PAR;
- 3) Corte dei Conti Sez. Puglia, Deliberazione n. 75/2019/PAR;
- 4) Corte dei Conti Sez. Liguria, Deliberazione n. 109/2018/PAR.

Pareri dati sulla materia dalla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo: non rinvenuti.

Data 18.06.2020



Firma del legale rappresentate  
IL SINDACO  
PROF. CONCEZIO GALLI

*Concezio Galli*